



data numero di protocollo
Ripartizione Prevenzione e Protezione / X.3
posizione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Prot. 2020/0026596 del 06/03/2020



Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Presidenti/Direttori dei Centri
Ai Capi Ripartizione
Ai Capi Ufficio

LORO SEDI

Oggetto: misure da attuare per la tutela della salute dei lavoratori e degli altri soggetti che frequentano l'Ateneo in relazione alla diffusione del Coronavirus a partire dal 9.03.2020.

In relazione all'oggetto si informano le SS.LL., che la task force di Ateneo costituita con DR. n. 934 del 3/3/2020 ha valutato le modalità di applicazione del DPCM 4.03.2020 alla realtà universitaria fridericiana, anche alla luce di quanto comunicato dal Ministro dell'Università e della Ricerca con la nota n. 6392 del 5.03.2020.

Pertanto, si comunica alle SS.LL. che, con effetto immediato e fino a nuova disposizione, sono adottate le misure che seguono:

1) **ATTIVITA' CONVEGNISTICA E CONGRESSUALE, MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI**

Fino al 3/04/2020 sono sospesi tutti i congressi e i seminari, le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, nonché le attività ad essi assimilabili, fatte salve le attività svolte con l'ausilio di strumenti di comunicazione a distanza.

2) **MISSIONI**

Fino al 3/04/2020 sono sospesi gli spostamenti per la partecipazione a convegni e a missioni in Italia e in altri Paesi e, più in generale, gli spostamenti verso aree geografiche ove è nota una apprezzabile diffusione del virus. Dovranno essere parimenti rinviate a tale termine, le attività che prevedono l'accesso di persone, provenienti dalle aree appena indicate, nei luoghi di lavoro dell'Ateneo.

3) **ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA**

Le attività formative in presenza di qualsiasi livello, nonché le attività ad esse equiparabili, con esclusione dei corsi post-universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, sono sospese fino alla data del 15.03.2020, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

4) **DIDATTICA A DISTANZA**

Le attività di formazione a distanza saranno potenziate, al fine di coprire progressivamente la totalità dei corsi erogati, mediante specifica iniziativa le cui caratteristiche e modalità di utilizzo saranno comunicate sul portale web di Ateneo.

5) STUDENTI CON PARTICOLARI ESIGENZE

Gli allievi dei corsi universitari di qualsiasi livello, ed i soggetti ad essi equiparabili, che hanno particolari esigenze connesse con lo stato di salute, in particolare quelle di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del DPCM 4.03.2020, o qualsiasi altra condizione che impedisca loro l'accesso ai corsi o ai servizi così come messi a disposizione dall'Ateneo in questa fase emergenziale, sono invitati a comunicare tale condizione a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella di posta istituzionale della struttura responsabile del corso o servizio e, per conoscenza, a quella del Centro SINAPSI.

6) ESAMI DI PROFITTO E TESI DI LAUREA, PROCEDURE CONCORSUALI

Gli esami di profitto e le tesi di laurea potranno svolgersi previa adozione delle misure organizzative tese a limitare gli affollamenti, garantendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro e nel rispetto di quanto indicato al punto 7 della Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Nel caso i cui candidati previsti nella sessione superino il numero di 25 unità, i soggetti responsabili di tali attività dovranno comunicare, con congruo anticipo, la data prevista per lo svolgimento e il numero di studenti coinvolti alle Scuole ed ai Dipartimenti di afferenza, al fine di permettere la gestione degli affollamenti complessivi nelle sedi.

Saranno emesse, con specifico provvedimento, ulteriori disposizioni per consentire lo svolgimento di esami a distanza, per motivate esigenze.

7) ATTIVITA' DI RICERCA E GESTIONE DOTTORATI, BORSE, ASSEGNI DI RICERCA

Le attività di ricerca potranno svolgersi previa adozione delle misure organizzative tese a limitare gli affollamenti e garantendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro.

Alle medesime condizioni è consentita la frequenza nelle sedi di Ateneo dei soggetti beneficiari di dottorato di ricerca, borsa di studio e assegno di ricerca.

8) ACCESSO AI SERVIZI DI ATENEO

I servizi di Ateneo dovranno essere fruiti, per quanto possibile, prediligendo l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, web). Ove ciò non sia possibile, l'accesso alle strutture dovrà avvenire previo appuntamento da concordare attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica alla casella istituzionale della struttura interessata. La programmazione dell'appuntamento sarà confermata dalla struttura attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica di riscontro: quest'ultimo sarà esibito dall'invitato su richiesta del personale addetto al controllo di accesso degli edifici.

Il personale impegnato nelle attività con il pubblico connesse all'erogazione di tali servizi dovrà essere adeguatamente tutelato con l'applicazione di regole di distanziamento applicate alle postazioni utilizzate per il ricevimento.

Ove, per la natura delle attività svolte, il ricevimento per appuntamento non dovesse essere praticabile, la postazione destinata al ricevimento dovrà essere dotata di barriera fisica trasparente posta a protezione dell'operatore.

Nelle aule studio e nelle sale lettura delle biblioteche dovrà essere garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro riducendo il numero delle sedute ivi disponibili, impedendo l'accesso alle sale ove non vi siano più posti liberi.

9) MODALITA' DI LAVORO AGILE

Il lavoro agile di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 sarà disciplinato attraverso specifico provvedimento di prossima emanazione.

10) LAVORATORI CON PARTICOLARI ESIGENZE

I lavoratori, che hanno particolari esigenze connesse con lo stato di salute, in particolare quelle di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del DPCM 4.03.2020, sono invitati a contattare il proprio medico curante affinché quest'ultimo valuti la necessità di applicazione delle misure ivi previste.

I lavoratori che si trovino in qualsiasi altra condizione che impedisca loro l'accesso ai servizi così come messi a disposizione dall'Ateneo in questa fase emergenziale, sono invitati a comunicare tale condizione a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella di posta istituzionale della struttura che eroga il servizio e, per conoscenza, a quella della Direzione Generale.

11) SORVEGLIANZA SANITARIA EX ART. 41 DLGS. 81/08

Le attività di sorveglianza sanitaria per i lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati dell'Ateneo sono sospese fino al 15.3.2020, fatte salve le visite finalizzate all'emissione dei certificati di idoneità in scadenza. Nelle strutture ove viene svolta tale attività dovrà essere garantito il rispetto delle misure igienico sanitarie ed in particolare di quelle di cui alle lettere a), d) ed l) di cui all'allegato 1 del DPCM 4.03.2020.

12) ULTERIORI MISURE IGIENICO SANITARIE

Nell'applicazione delle misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1) del DPCM 4.03.2020 per quanto attiene al punto a) saranno distribuiti alle strutture universitarie, attraverso il supporto del Laboratorio di Tecnologia Farmaceutica del Dipartimento di Farmacia e dei laboratori del Dipartimento di Scienze Chimiche, preparati antisettici per le mani nella forma di gel alcolici, con una concentrazione di alcol al 60-85%. Tali preparati saranno resi disponibili attraverso punti di distribuzione a parete posti negli spazi comuni, mentre a disposizione dei singoli uffici saranno messi a disposizione dispenser da tavolo.

Per quanto attiene al punto l) del citato allegato gli affidatari dei servizi di pulizia, nell'ambito del lavaggio dei piani di lavoro con la periodicità prevista dal contratto, provvederanno ad utilizzare disinfettanti a base di cloro o alcol.

Ai fini dell'applicazione della misura di cui al punto a) del citato allegato i responsabili di struttura segnaleranno tempestivamente eventuali carenze nelle pulizie o nella ricarica dei dispenser sapone all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in house e sopra soglia comunitaria.

I responsabili di struttura daranno adeguata pubblicità di tutte le misure igienico sanitarie previste dall'allegato 1 al DPCM 4.03.2020.

13) COMPORTAMENTO IN CASO DI DUBBI SU POTENZIALE ESPOSIZIONE O SINTOMI SOSPETTI


Al fine di una corretta interazione con il SSN e con gli organi territorialmente preposti alla gestione di tale emergenza sanitaria, tutto il personale deve essere invitato, ove ne ricorrano gli estremi, **ad interagire prioritariamente con il proprio medico curante**. L'esito delle valutazioni fatte da quest'ultimo saranno successivamente comunicate, se consistenti in isolamento precauzionale/quarantena/ricovero ospedaliero, all'ufficio UPDR per il personale docente e ricercatore e all'ufficio UAPPC per il personale TA.

La presente comunicazione sostituisce e annulla tutte le disposizioni precedenti in materia.

Allegati: - DPCM del 4.3.2020
- Nota MUR prot. 6932 del 5.03.2020

IL RETTORE FACENTE FUNZIONI

Prof. Arturo de Vivo



IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Francesco Bello



Ripartizione Prevenzione e Protezione
Il Dirigente: ing. Maurizio Pinto
Tel. 081-2537797
rip.prevenzione@unina.it

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475)

(GU n.55 del 4-3-2020)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, nonché individuare ulteriori misure;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;

Sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita' motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e universita' per anziani, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attivita' delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;

e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';

h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Università e

le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e del pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

Art. 2

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati

di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);

c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

e) e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonche' alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita' ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivita' svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);

h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanita', o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu' possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita' al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena,

specificandone la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria e' indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e viaggi;

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

Art. 3

Monitoraggio delle misure

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 4 marzo 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
394

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Ai Rettori e Direttori delle Università
Ai Presidenti e Direttori delle Istituzioni afam

Preg.mi,

faccio seguito alla nota del 3 marzo u.s. con la quale ho comunicato le disposizioni adottate con d.P.C.M. del 1° marzo 2020, per trasmettere, ora, le ulteriori misure in materia varate dal Governo con il d.P.C.M. 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020.

Al riguardo ritengo doveroso, in questo momento di particolare complessità, condividere con tutti voi lo spirito con il quale siamo chiamati ad affrontare la sfida che ci pone l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Innanzitutto, mi preme precisare che le misure adottate dal d.P.C.M. del 4 marzo 2020 si fondano, per quanto di nostro interesse, su tre principi essenziali: quello della tutela della salute pubblica, quello del diritto allo studio, nonché quello della continuità dei servizi alla comunità.

Nello specifico, le disposizioni mirano ad evitare la presenza prolungata di flussi di persone ad una distanza inferiore a quella ritenuta necessaria per evitare o contenere il contagio. In questa prospettiva, è stata sì disposta su tutto il territorio nazionale la sospensione dell'attività didattica frontale, ma è stato altresì formulato l'invito alle università e alle istituzioni di alta formazione artistico musicale e coreutica a valutare, ove possibile e nelle modalità ritenute più opportune, lo svolgimento di attività didattiche a distanza, garantendo, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari, funzionali al completamento del percorso didattico.

Per quanto riguarda, invece, le altre attività, le università e le istituzioni AFAM, nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta, potranno adottare tutte le misure precauzionali volte ad assicurare, da un lato, la tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alle fasce deboli e alle persone con disabilità, e, dall'altro, la continuità delle attività a beneficio di tutta la comunità.

Le università e le istituzioni AFAM sono, pertanto, chiamate ad effettuare scelte ragionevoli, da adottarsi sulla base dei distinti contesti territoriali in cui operano.



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Ciò, peraltro, rappresenta la massima espressione del principio dell'autonomia, che, se esercitato al meglio - come io sono certo avverrà pur in un contesto di particolare complessità quale quello presente - può costituire una opportunità di crescita duratura per l'intero sistema universitario e delle istituzioni AFAM, nonché per le rispettive comunità di riferimento.

Anche a fronte delle molteplici richieste di chiarimento pervenute in queste ore, in relazione alle disposizioni del d.P.C.M. del 4 marzo 2020, ritengo utile, in particolare, richiamare l'attenzione su quelle che toccano più da vicino la vita del sistema della formazione superiore del nostro Paese e, in particolare, sui seguenti punti:

- 1) per il periodo dal 5 al 15 marzo 2020 è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza (art. 1 co. 1, lett. d); la sospensione riguarda specificamente le attività svolte con modalità frontale, in relazione alle quali le università e le istituzioni AFAM potranno, nell'esercizio della loro autonomia, privilegiare le modalità alternative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- 2) gli esami di profitto, nonché le sedute di laurea, potranno essere svolti o ricorrendo alle modalità a distanza (nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità) o adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dallo stesso dpcm all'art. 2, co. 1, lett. g), ed osservate le indicazioni della direttiva n. 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, con particolare riferimento al punto n. 7, concernente anche le procedure concorsuali, che possono essere anch'esse svolte secondo le riferite modalità;
- 3) per quanto riguarda le rimanenti attività (quali ad esempio corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc.), anch'esse, laddove non sia possibile ricorrere alla modalità a distanza, potranno essere erogate nel rispetto delle citate misure precauzionali di natura igienico sanitaria disposte dal medesimo d.P.C.M.; anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere riservata alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- 4) dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l'esercizio delle professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica (art. 1 co. 1, lett. d);
- 5) non vi è, per il periodo in questione, la sospensione dell'attività di ricerca;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- 6) sono sospesi i congressi, le riunioni ed i meeting in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato di svolgere servizi pubblici essenziali o pubblica utilità e sono differite a data successiva al termine di efficacia del d.P.C.M. in questione (3 aprile 2020) ogni altra attività convegnistica o congressuale (art. 1 co. 1, lett. a);
- 7) sono altresì sospese manifestazioni ed eventi che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, co. 1, lett. b);
- 8) per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile;
- 9) a beneficio degli studenti che siano interessati da provvedimenti limitativi della mobilità, le università e le istituzioni AFAM assicurano, laddove non sia possibile ricorrere alle modalità a distanza, il recupero delle attività formative e curriculari (es. esami, verifiche intermedie, etc.) funzionali al completamento del percorso didattico (art. 1, co. 1, lett. i);
- 10) le università e le istituzioni AFAM, in conformità con le disposizioni dettate dalla direttiva n. 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione mettono a disposizione per le strutture soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani (art. 2, co. 1, lett. f).

Con viva raccomandazione, vi invito ad adottare tutti gli interventi necessari per garantire la puntuale osservanza delle disposizioni dettate dal d.P.C.M. 4 marzo 2020 e ad assicurare la massima diffusione delle informazioni, anche con specifico riferimento a quelle indicate nell'allegato 1 del d.P.C.M. medesimo, ringraziando voi tutti e le vostre comunità per lo straordinario impegno che state profondendo in questo complesso frangente.

Gaetano Manfredi